



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 807 del 20-09-2023

Registro Settore n. 96 del 20-09-2023

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Comune di Porto San Giorgio (FM) - D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12 e smi L.R. n. 6/07 e smi "Norme in materia ambientale" - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Deliberazione Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019. Decreto del Dirigente della Regione Marche P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, n. 13 del 17.01.2020. "Piano Attuativo in variante al PRG per recupero e riqualificazione urbanistica e ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 della L.R. n. 34/1992 e smi Area ex-Branella in via A. Costa n. 19-21-23. Autorità Procedente: Comune di Porto San Giorgio".

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il D.lgs. n. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/06;

VISTO il D.lgs. n. 128/2010 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/06;

VISTO il D.lgs. n. 104 del 2017 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/06;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e smi, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la DGR n. 1647 del 23.12.2019 "Linee guida regionali per la VAS";

VISTO che la variante normativa proposta dal Comune di Porto San Giorgio, quale autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del D.lgs. 152/06 e smi;

VISTA la domanda inviata con nota prot. n. 22111 del 31.07.2023, registrata al protocollo della Provincia con il n. 13781 del 01.08.2023, con la quale il Comune di Porto San Giorgio, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi., in merito alla variante in oggetto, unitamente al Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS e alla documentazione tecnica;

PRESO ATTO del parere di seguito riportato che:

"Con nota prot. n. 22111 del 31.07.2023, registrata al protocollo della Provincia con il n. 13781 del 01.08.2023, il Comune di Porto San Giorgio, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, in merito alla variante in oggetto unitamente al Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS e alla documentazione tecnica.

Con nota prot. n. 14017 del 03/08/2023 lo scrivente Servizio ha comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi., ed ha messo a disposizione la documentazione pervenuta per consentire l'espressione del parere ai sensi del comma 2, dell'art. 12, del D.lgs. n. 152/06 e smi..

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La presente Variante al PRG del Comune di Porto San Giorgio interessa un'area posta nella porzione di estremità nord-est del territorio comunale, confinata tra la SS16 ad est e il quartiere di Pian della Noce ad Ovest, individuata catastalmente al Foglio 1, particelle 27, 135, 136, meglio nota come "ex Fornace Branella".

La Variante consiste nella modifica dall'attuale destinazione d'uso Z.P.U.2 "zona industriale-artigianale di completamento" (zona di progettazione unitaria dove sono previsti insediamenti di tipo commerciale-residenziale) ad una suddivisione in due subcomparti ZPU2*-A a destinazione terziaria/commerciale e ZPU2*-B a destinazione residenziale.*

Con la Variante Urbanistica s'intendono attuare i seguenti interventi:

- 1. Demolizione dell'edificio della ex Fornace e riqualificazione del visibile pubblico e ambientale con smaltimento dei materiali inquinanti o pericolosi quali le lastre di amianto di copertura;*
- 2. Realizzazione di un nuovo complesso edilizio con destinazione residenziale, commerciale e terziari;*
- 3. Realizzazione di una apposita rotatoria per facilitare l'ingresso senza intralcio al nuovo complesso edilizio posto in stretta relazione con la Strada Statale 16;*
- 4. Arretramento del nuovo complesso di almeno 50 ml rispetto al fronte della Strada Statale 16 così da consentire la previsione di accogliente parcheggio pubblico e privato di uso pubblico, e uno spazio verde di mitigazione fra detto parcheggio e la SS16;*
- 5. Ricomposizione del margine interessato del quartiere Pian della Noce posto ad ovest dell'area attraverso la realizzazione di un nuovo complesso edilizio residenziale servito da un opportuno collegamento carrabile, in parte già esistente, da via Nibbi al viale Pian della Noce;*
- 6. Realizzazione di uno spazio attrezzato a verde pubblico in continuità con lo spazio già esistente nel quartiere di Pian della Noce;*
- 7. Consolidamento e sistemazione come verde privato, per mezzo di opere di ingegneria naturalistica ed arredo, della scarpata posta all'interno dell'area sul fronte ovest verso il quartiere di Pian della Noce e che verrebbe a formarsi sul retro dell'edificio commerciale e terziario;*
- 8. Consolidamento e messa in sicurezza con opere di ingegneria naturalistica della scarpata posta a nord verso il confine con la villa Montanari Rosati.*

Sul sito oggetto di Variante, alla Ditta Laterizi Branella era stata rilasciata un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi della Direttiva 2008/1/CE e del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, come attualmente previsto all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 128/2010 per l'esercizio dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura. Tale AIA, rilasciata con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazione ed Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Marche n. 7/VAA del 30/12/2010, stabilisce una serie di adempimenti tra cui al punto g) inerente l'inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività è prescritto che: "all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio";

Nel citato Decreto Regionale a pag. 30, lettera d., del punto 5. - QUADRO PRESCRITTIVO - nella "Tempistica e interventi di adeguamento" si prevede espressamente che:

"d. Entro il 30/06/2011 il gestore deve presentare il piano di dismissione del sito che tenga conto della protezione del suolo e delle falde acquifere."

PARERI EI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA):

Sulla variante in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 104/2017, è pervenuto il seguente contributo:

- MINISTERO DELLA CULTURA (MiC)- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 9769-P del 06/09/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 15446 del 06/09/2023:

"omissis..."

il Soprintendente esprime parere favorevole alla proposta di Variante urbanistica in esame e ritiene che la stessa non debba essere assoggettata a VAS subordinando tali valutazioni al rispetto delle seguenti indicazioni:

- le nuove volumetrie siano maggiormente distanziate dal confine nord, ovvero il confine verso Villa Montanari, permettendo in tale fascia un meno ripido andamento della scarpata di collegamento con il parco della villa e un suo adeguato rinverdimento anche con alberi di alto fusto in modo tale da formare una sorta di ampliamento omogeneo del parco vincolato con funzione di fascia di rispetto della villa stessa;*
- l'altezza definitiva dell'edificio commerciale comprensiva della veletta di coronamento della copertura, indicata negli elaborati grafici di molto inferiore a quella massima, sia limitata allo stretto indispensabile al fine di evitare interferenze negative con il contesto paesaggistico ed architettonico vincolato e di permettere dalla Strada Statale una ampia visuale della collina verde retrostante e in particolare del parco e della Villa Montanari;*
- le piantumazioni dei parcheggi siano composte dalle stesse essenze autoctone presenti nel parco di Villa Montanari e nelle adiacenti aree verdi di cui si dovranno porre in continuità visiva; le alberature siano di dimensioni adeguate a garantire il rapido accrescimento e con chioma utile a svolgere fin da subito il loro compito di mitigazione visiva del volume commerciale; particolare cura sia posta nella scelta della posizione e delle altezze massime raggiungibili al fine di non creare ostacolo visivo alla vista dalla Statale della suddetta villa e della retrostante collina;*
- le aree in cui è prevista l'edificazione residenziale e la scarpata oggetto di interventi di modellazione di tipo naturalistico siano opportunamente piantumate in maniera da formare una massa boschiva compatta di essenze autoctone che permetta di riconnettere i parchi già esistenti a nord (villa Montanari) e a sud (altra villa gentilizia), attuando al meglio le intenzioni di salvaguardia paesaggistica del complessivo quadro naturale e panoramico contenute nel provvedimento di tutela già menzionato;*
- al fine di garantire una adeguata superficie su cui porre a dimora la vegetazione sopra descritta, sia preferita la tipologia residenziale a palazzina che minimizza il consumo di suolo; si abbia cura di contenere al minimo le altezze dei volumi, anche tramite la posa della quota di imposta degli stessi il più possibile aderente all'andamento del terreno e si prediliga una collocazione allineata con l'edificio esistente retrostante; la vegetazione della scarpata sia scelta in tipologia, dimensione e posizione al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'edificazione di sommità dalla Strada Statale;*
- al fine di garantire il permanere di "punti di vista di primaria importanza verso il mare da Ancona a San Benedetto del Tronto", si chiede che la fascia destinata a verde prevista sulla scarpata tra il nuovo edificato sia posta in perfetta corrispondenza con la retrostante piazza esistente, evitando di interporre una fila di parcheggi tra la strada e la nuova area verde.*

Si precisa, infine, che per quanto attiene specificamente l'aspetto della Tutela archeologica, esperiti gli opportuni approfondimenti conoscitivi sui dati archivistici in possesso di questo Ufficio nei quali si segnalano, a breve

distanza dall'area oggetto del provvedimento, rinvenimenti di interesse archeologico ascrivibili ad età romana e tardo antica ed interpretabili come resti di villa rustica, è indispensabile che tutte le attività di scavo, sbancamento e movimentazione terra a qualsiasi titolo effettuate ivi comprese quelle per le cantierizzazioni connesse ai Progetti, siano condotte in regime di sorveglianza in corso d'opera da parte di archeologi professionisti con oneri a carico delle Committenze e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Si anticipa sin d'ora che il personale incaricato dovrà prendere accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne dovrà rendere conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e dovrà accompagnare l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica.

rispettando le seguenti indicazioni di dettaglio:

- le operazioni di scavo, sbancamento e movimentazione terra dovranno essere eseguite con mezzo meccanico dotato di benna liscia;
- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- sarà cura della stessa ditta specializzata valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo - stratigrafica, chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- in caso di rinvenimenti la prosecuzione dei lavori sarà concordata con questo Ufficio che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto e indicare ulteriori prescrizioni di competenza;
- il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere comunicati a questo Ufficio con un giusto anticipo (15 giorni).

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90)''

- ANAS S.p.A -Struttura Territoriale Marche. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 683186 del 04/09/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 15446 del 06/09/2023:

“omissis...

Si rappresenta che il tratto della S.S. 16 “Adriatica” ove ricade l'intervento, da km 365+258 al Km 365+380 non rientra più nelle competenze di questa Struttura Territoriale Marche in quanto trattasi di centro abitato DEL Comune di Porto San Giorgio, con popolazione superiore ai 10000 abitanti e pertanto consegnato al Comune di con verbale in data 02/10/1997”

- ARPAM – Servizio Territoriale di Fermo. Contributo trasmesso con protocollo n. 29695 del 04/09/2023, acquisito al protocollo della provincia con il n. 1530 del 05/09/2023:

“omssis....

Il “Piano Attuativo in variante al PRG per recupero e riqualificazione urbanistica e ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 della L.R. n. 34/1992 e smi Area ex-Branella in via A. Costa n. 19-21-23”, nel comune di Porto San Giorgio, non comporta pressioni o impatti ambientali che ne impongono la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”.

- CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari. Contributo trasmesso con protocollo n. 2023015521 del 08/09/2023, acquisito al protocollo della provincia con il n. 15715 del 11/09/2023:

“In riscontro alla Vostra nota del 03.08.2023, prot. CIIP n° 14056 del 04.08.2023 contenente la richiesta di parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui in oggetto, questa Azienda, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi e verificato che il Piano Attutivo in oggetto, non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, con la presente comunica che:

- Il Piano Attuativo in oggetto non necessita della reali77a7ione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, su via Pian della Noce e sulla S.S n. 16 Adriatica, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall' ATO 5 — Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA)

della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;

- infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.
- AATO 5 MARCHE SUD. Contributo trasmesso con protocollo n. 1785 del 12/09/2023, acquisito al protocollo della provincia con il n. 15856 del 13/09/2023:

“omssis....

Tutto ciò premesso, quest’Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall’Autorità competente, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all’esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06, della procedura in oggetto con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

- rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP S.p.A.;
- rispetto delle vigenti norme di cui all’art. 5 comma 5 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato: “Nei casi di urbanizzazioni o insediamenti che comportino lavori di estensione adeguamento, potenziamento o rifacimento degli impianti e/o delle condotte o collettori principali, l’Autorità di Ambito, verificata la compatibilità degli interventi con il Piano degli Investimenti, convoca apposita conferenza dei servizi a cui partecipano il Gestore e l’Amministrazione Comunale competente. In detta conferenza vengono stabilite le modalità e la ripartizione delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi, prevedendo eventualmente anche una compartecipazione a carico dei lottizzanti.”;
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i...
- relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.”.

Non sono pervenuti, nei termini di cui all’art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i pareri dei seguenti SCA individuati:

- REGIONE MARCHE – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Settore Genio Civile Marche Sud;
- REGIONE MARCHE – Direzione Ambiente e risorse idriche Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere;
- REGIONE MARCHE – Direzione Attività Produttive e Imprese;
- TERNA RETE ITALIA S.p.A.;
- AST Fermo Marche;

CONCLUSIONI

In sintesi si rileva che la Variante pur interagendo con le condizioni ambientali e con il sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici di cui al punto 2 dell’Allegato II, delle linee guida regionali, possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica.

Alla luce di quanto esposto, si propone in merito al “Piano Attuativo in variante al PRG per recupero e riqualificazione urbanistica e ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 della L.R. n. 34/1992 e smi Area ex-Branella in via A. Costa n. 19-21-23” l’esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi., purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a. Sia rispettato il contributo del MINISTERO DELLA CULTURA (MiC)- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 9769-P del 06/09/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 15446 del 06/09/2023;
- b. Sia rispettato il contributo del CIIP S.p.A. trasmesso con protocollo n. 2023015521 del 08/09/2023, acquisito al protocollo della provincia con il n. 15715 del 11/09/2023;
- c. Sia rispettato il contributo dell’AATO 5 - MARCHE SUD trasmesso con protocollo n. 1785 del 12/09/2023, acquisito al protocollo della provincia con il n. 15856 del 13/09/2023;

- d. *Sia prodotta la documentazione prevista a pag. 30, lettera d., del punto 5. - QUADRO PRESCRITTIVO – nella “Tempistica e interventi di adeguamento” prevista nel Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazione ed Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Marche n. 7/VAA del 30/12/2010 e relativa al “piano di dismissione del sito che tenga conto della protezione del suolo e delle falde acquifere”;*
- e. *Sia rispettato quanto contenuto nello stesso Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazione ed Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Marche n. 7/VAA del 30/12/2010 con particolare attenzione a quanto riportato nel punto g) dello stesso atto;*

CONSIDERATO che, le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell'iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 26 del 09.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale del Settore III “Ambiente e Trasporti, Ced, Polizia Provinciale”, a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 15.03.2023 e per la durata di tre anni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 39 del 27/03/2023 con cui si è stabilito di avviare una prima riorganizzazione della macro struttura del Settore II e del Settore III, riconducendo il Servizio Urbanistica nelle competenze del Settore III;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO lo Statuto della Provincia di Fermo adottato con deliberazione n. 2 del 02.12.2014, ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014, dell'Assemblea dei Sindaci ed entrato in vigore il giorno 29.01.2015;

VALUTATO che, dall'esame della documentazione trasmessa questa Autorità ritiene che non sussistano i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 e smi, costituendo la variante di cui trattasi una modifica parziale al PRG e che siano stati approfonditi tutti i temi ambientali pertinenti alla variante in oggetto;

DETERMINA

- I. **NON ASSOGGETTARE** alla procedura di VAS il “Piano Attuativo in variante al PRG per recupero e riqualificazione urbanistica e ambientale ai sensi degli artt. 26 e 30 della L.R. n. 34/1992 e smi Area ex-Branella in via A. Costa n. 19-21-23”, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi., purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- Sia rispettato il contributo del MINISTERO DELLA CULTURA (MiC)-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Contributo trasmesso con protocollo generale n. 9769-P del 06/09/2023, acquisito al protocollo della Provincia con il n. 15446 del 06/09/2023;
 - Sia rispettato il contributo del CIIP S.p.A. trasmesso con protocollo n. 2023015521 del 08/09/2023, acquisito al protocollo della provincia con il n. 15715 del 11/09/2023;

- Sia rispettato il contributo dell'AATO 5 - MARCHE SUD trasmesso con protocollo n. 1785 del 12/09/2023, acquisito al protocollo della provincia con il n. 15856 del 13/09/2023;
 - Sia prodotta la documentazione prevista a pag. 30, lettera d., del punto 5. - QUADRO PRESCRITTIVO – nella “Tempistica e interventi di adeguamento” prevista nel Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazione ed Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Marche n. 7/VAA del 30/12/2010 e relativa al “piano di dismissione del sito che tenga conto della protezione del suolo e delle falde acquifere”;
 - Sia rispettato quanto contenuto nello stesso Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazione ed Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Marche n. 7/VAA del 30/12/2010 con particolare attenzione a quanto riportato nel punto g) dello stesso atto;
- II. **DARE ATTO** che le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, saranno effettuate nel proseguo dell'iter amministrativo relativo alla necessaria variante al Piano Regolatore Generale;
- III. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- IV. **DARE ATTO** inoltre, dell'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990;
- V. **TRASMETTERE** la presente determinazione:
- al Comune di Porto San Giorgio;
 - ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);
 - al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- VI. **PROCEDERE** alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it);

Avverso il presente atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Michele Loizzo

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**